



COMUNE DI BUSSOLENGO

Provincia di Verona

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N° 107 DEL 30/05/2024

Proposta N° 110 del 29/05/2024

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | UFFICIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E MANIFESTAZIONI DEL COMUNE DI BUSSOLENGO (VR) - RICHIESTA DI CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO E OCCUPAZIONE DELLA SEDE STRADALE IN PIAZZA DON BENEDETTI FRAZIONE DI SAN VITO AL MANTICO PER LA SAGRA DEI SANTI PATRONI NELLE GIORNATE DEL 7-8-9-14-15 E 16 GIUGNO 2024 - MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE |
|-----------------|--|

IL COMANDANTE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

VISTO che l'Ufficio Promozione del Territorio e Manifestazioni del Comune di Bussolengo (VR), ha richiesto la chiusura totale al traffico e l'occupazione della sede stradale in Piazza Don Benedetti frazione di san Vito al Mantico, per consentire lo svolgimento della manifestazione di cui all'oggetto che si svolgerà nelle giornate del 7-8-9-14-15, e 16 giugno 2024;

RITENUTO che per il regolare e tranquillo svolgimento della manifestazione si rende necessario vietare la sosta ed il transito dei veicoli in Piazza Don Benedetti, esclusivamente nel tratto delimitato dalla segnaletica;

CONSIDERATO che il traffico veicolare può essere deviato senza recare grave danno alla circolazione;

RAVVISATA la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alla sicurezza dell'incolumità pubblica;

RICHIAMATI l'art. 7 c. 3 e l'art. 6 c. 4 lett. a) del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. che dispone la possibilità di sospendere o di limitare la circolazione temporaneamente nei casi previsti dalla legge;

VISTO l'art. 5 c. 3 del codice della strada D.lgs. 30/04/1992 n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti di regolamentazione della circolazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

VISTO il decreto sindacale di nomina del Responsabile del Corpo Polizia Locale in data 01.03.2024 prot. n. 0009812;

ATTESTATA la propria competenza in materia;

ORDINA

Dalle ore 13:00 del 07.06.2024 alle ore 24:00 del 09.06.2024 e dalle ore 13:00 del 14.06.2024 alle ore 24:00 del 16.06.2024, in Piazza Don Benedetti frazione di San Vitro al Mantico, nell'aree interessate alla manifestazione in premessa indicata e delimitata dalla segnaletica in atto, si istituiscono temporaneamente i seguenti obblighi e limitazioni:

- È vietato il transito e la sosta con rimozione a tutte le categorie dei veicoli, esclusivamente nel tratto delimitato dalla segnaletica in atto.

L'Ufficio Tecnico comunale è incaricato della collocazione della regolare prescritta segnaletica.

È fatto obbligo a chiunque spetta di rispettare e fare rispettare la presente Ordinanza, che sostituisce e modifica temporaneamente ogni altro precedente Atto, nelle parti in contrasto con essa.

Ogni provvedimento di viabilità in contrasto con la presente ordinanza, e con la stessa estensione temporale nel tratto interessato, è sospeso. Si sottolinea che gli obblighi e i divieti istituiti ai sensi dell'art. 38 del C.d.S. avranno vigore e saranno implicitamente sospesi con il posizionamento e la rimozione della relativa segnaletica da parte della ditta responsabile.

È fatto obbligo a chiunque di rispettare il presente provvedimento osservando le disposizioni del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione e i trasgressori verranno puniti a norma di legge.

Viene demandata agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento.

A norma dell'art. 5 della Legge n° 241/1990, il responsabile del procedimento amministrativo è il dott. Fabio Perella, Comandante del Corpo di Polizia Locale.

DESTINATARI DELL'ATTO

Il presente atto deve essere reso noto a tutta la cittadinanza attraverso la pubblicazione su sito internet.

Copia della presente viene trasmessa a:

- Comando Stazione Carabinieri – Bussolengo;
- SUEM – 118
- magazzino.comunebussolengo@gmail.com
- manifestazioni@comune.bussolengo.vr.it
- ULSS 9 Scaligera 118
- A.T.V. via Galtarossa 5 - Verona

RICORSO

- A norma dell'art. 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto (legge 6 dicembre 1971, n. 1034).
- In alternativa, e per i soli motivi di legittimità è ammesso ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.
- Ai sensi degli artt. 21 – quinquies e 21 – nonies della Legge n. 241/1990 è possibile presentare, sussistendone le condizioni, istanza di revisione o annullamento in autotutela del presente provvedimento.

Istruttore Direttivo Polizia Municipale
PERELLA FABIO / ArubaPEC S.p.A.